

ALLEGATO A
PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI E PER I
RELATIVI SISTEMI DI ACCUMULO, ANCHE DEL TIPO STAND ALONE

1. Introduzione

Le presenti disposizioni, in attuazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 190/2024, costituiscono adeguamento ai principi contenuti nel medesimo decreto in materia di procedimenti amministrativi finalizzati all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica ed eolica e dei relativi sistemi di accumulo (BESS), anche del tipo stand alone.

2. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici

In seguito all'entrata in funzione della nuova Piattaforma SUER, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la stessa, in modalità digitale, con l'utilizzo dei modelli unici adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nelle more dell'entrata in funzione della Piattaforma SUER e comunque fino all'emanazione dei modelli unici adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B del D.Lgs. n. 190/2024, dovranno essere utilizzati i modelli adottati dalle singole amministrazioni comunali, se esistenti, o quello approvato con la DGR n. 827/2012; per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 190/2024 dovrà essere utilizzata la modulistica regionale adottata dalla direzione regionale competente sulla base della DGR n. 1543/2024 e disponibile al link istituzionale: <https://www.regione.veneto.it/web/energia/modulistica-fv> e della DGR n. 794/2025 (BESS).

Successivamente all'adozione del modello unico per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui all'Allegato C del D.Lgs. n. 190/2024, dovrà in ogni caso essere allegata la documentazione indicata in Allegato A1.

3. Regimi amministrativi

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 190/2024, i regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti solari fotovoltaici, degli impianti eolici e dei relativi sistemi di accumulo (BESS), anche del tipo stand alone, da applicarsi secondo un criterio di proporzionalità, sono:

- a) Attività Libera (Art. 7 e Allegato A - D.Lgs. n. 190/2024);
- b) PAS Procedura Abilitativa Semplificata (Art. 8 e Allegato B - D.Lgs. n. 190/2024);
- c) AU Autorizzazione Unica (Art. 9 e Allegato C - D.Lgs. n. 190/2024).

In considerazione degli obiettivi stabiliti dal Decreto MASE 21 giugno 2024, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, occorre che, in linea con le direttive europee e con la disciplina statale, le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato.

In attuazione di tale principio, troverà applicazione il regime amministrativo maggiormente semplificato, applicabile all'intervento in base alle relative caratteristiche. Il ricorso ad una procedura amministrativamente più gravosa dovrà essere motivato dal proponente e valutato dall'autorità competente ai fini dell'ammissibilità dell'istanza.

Le istanze di PAS e AU devono riferirsi ad un progetto unitario comprensivo sia dell'impianto di produzione e/o stoccaggio di energia che delle relative opere di connessione. Risulta necessario individuare – preliminarmente – il corretto regime amministrativo applicabile al progetto unitariamente considerato.

Nel caso di interventi in Attività Libera, rientrano in tale regime amministrativo anche gli interventi relativi alle opere per la connessione alla rete elettrica, a condizione che il soggetto proponente abbia la disponibilità della superficie interessata dall'intervento nel suo complesso.

4. Autorità competente



1c31ad56



Per tutti gli impianti individuati negli Allegati A e B al D.Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (realizzabili in attività libera o PAS), nonché per impianti solari fotovoltaici, integrati e non integrati di cui all'Allegato C, con potenza di picco fino ad 1 MW, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 08 luglio 2011, n. 13 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici", **la competenza autorizzativa è del Comune competente per territorio** che, ove necessario, può convocare Conferenza di Servizi per acquisire gli atti di assenso previsti.

Per gli interventi oggetto del presente allegato ed individuati nell'Allegato C al D.Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (realizzabili in regime di Autorizzazione Unica), laddove non realizzabili in attività libera o PAS ai sensi degli Allegati A e B dello stesso decreto può essere presentata istanza di Autorizzazione Unica, di competenza regionale, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 241/1990. Il procedimento di AU, in capo alla Regione del Veneto, è di competenza della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, struttura responsabile del procedimento di autorizzazione unica regionale alla costruzione e all'esercizio dei predetti impianti e, conformemente a quanto previsto dal citato art. 42 della L.R. n. 11/2001, come modificato dall'art. 12, comma 1 della L.R. n. 27/2024, il Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, o a suo delegato, quale organo competente all'adozione del provvedimento finale.

Di seguito si riportano, per comodità di reperimento, ancorché con riserva di eventuali modifiche legislative, a cui si rinvia, gli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, eolici ed ai relativi sistemi di accumulo, anche del tipo stand alone (BESS), di cui agli Allegati A, B e C del D.Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii.,

ATTIVITÀ LIBERA	Competenza COMUNALE
Interventi di nuova realizzazione (Sezione I, All. A D.Lgs. n. 190/2024)	Rif.
-impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;	lett. a)
-impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;	lett. b)
-impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;	lett. c)
-impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;	lett. d)
-impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;	lett. e)
-singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;	lett. f)



1c31ad56



-torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;	lett. g)
-impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;	lett. h)
-impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;	lett. i)
-impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW	lett. t)
-le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti realizzabili in attività libera secondo l'Allegato A del D.Lgs. n. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	lett. v)
Interventi su impianti esistenti (Sezione II, All. A D.Lgs. n. 190/2024)	Rif.
- modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che: 1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante; 2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale; 3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; 4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;	lett. a)
- modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;	lett. b)
- modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;	lett. c)
- modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera: 1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la	lett. d)



1c31ad56



stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso; 2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni; 3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 \cdot (d_2/d_1)$, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 \cdot (d_2/d_1)$; 4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra $n_1 \cdot 2/3$ e $n_1 \cdot d_1/(d_2-d_1)$; 5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 \cdot d_1/d_2$ arrotondato per eccesso dove: 5.1) d_1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 5.2) n_1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; 5.3) d_2: diametro nuovi rotori; 5.4) h_1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;	
- modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravii degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento	lett. n)
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. n. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	lett. p)

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)	Competenza COMUNALE
Interventi di nuova realizzazione (Sezione I, All. B D.Lgs. n. 190/2024)	Rif.
- impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A del D.Lgs. n. 190/2024, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;	lett. a)



1c31ad56



- impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui all'Allegato B del D.Lgs. n. 190/2024, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;	lett. b)
- impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;	lett. c)
- impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;	lett. d)
- impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);	lett. e)
- impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;	lett. f)
- impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;	lett. g)
-torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;	lett. h)
-impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;	lett. aa)
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'Allegato B del D.Lgs. n.190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	lett. cc)
Interventi su impianti esistenti (Sezione II, All. B D.lgs. n. 190/2024)	Rif.
- modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento;	lett. a)
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi dell'Allegato B del D.Lgs. n. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	lett. n)



1c31ad56



Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli Allegati A e B del D.Lgs. n. 190/2024, si elencano di seguito le fattispecie di interventi soggette ad Autorizzazione Unica di competenza regionale.

AUTORIZZAZIONE UNICA (Sezione I, All. C D.Lgs. n. 190/2024)	Competenza REGIONALE*
-impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;	lett. a)
-impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;	lett. c)
-impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;	lett. t)
-impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B del D.Lgs. n. 190/2024, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW	lett. u)
-opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;	lett. v)
-modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;	lett. z)
-impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.	lett. aa)

*** Per tutti gli impianti con potenza di picco fino ad 1 MW, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 08 luglio 2011, n.13 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici", la competenza autorizzativa è del Comune competente per territorio che, ove necessario, può convocare Conferenza di Servizi per acquisire gli atti di assenso previsti.**

5. Indirizzi operativi per gli interventi soggetti ad Attività Libera

Si applica il regime di Attività Libera nei casi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 190/2024.

Si procede alla costruzione/variazione dell'impianto mediante presentazione del modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come previsto dal comma 10 del citato art. 7.

6. Indirizzi operativi per gli interventi soggetti a PAS



1c31ad56



Si applica il regime della PAS nei casi previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024, nonché nei seguenti casi di interventi:

- a) riconducibili all'Allegato A del D.Lgs. n. 190/2024, per cui il proponente non abbia i requisiti previsti dall'art. 7 del citato decreto ivi, compresa la disponibilità delle aree interessate dalle opere di connessione; in tal caso si dovrà procedere con quanto previsto dall'art. 13 (procedure in materia di espropriazione);
- b) esenti dalle procedure di valutazione ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

La documentazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024, allegata all'istanza di PAS, deve comprendere asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021.

7. Indirizzi per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica regionale (art. 9 D.Lgs. n. 190/2024)

7.1 Disposizioni procedurali per il rilascio dell'Autorizzazione Unica

La procedura finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica, svolta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2024, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione dell'istanza

In seguito all'entrata in funzione della nuova Piattaforma SUER, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la stessa, in modalità digitale, con l'utilizzo dei modelli unici adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nelle more dell'entrata in funzione della Piattaforma SUER e comunque fino all'emanazione dei modelli unici adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il proponente presenta istanza alla struttura regionale competente per l'A.U., corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

Ai fini della completezza documentale, si richiamano: l'allegato A1, i documenti riportati al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, nonché quelli previsti dalle normative di settore ed in particolare dai punti 13.1 e 14.2 del dal D.M. MISE 10 settembre 2010 (Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed eventuali successive modifiche e integrazioni). Si richiamano altresì i contenuti della guida operativa per presentazione istanze autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico redatta dal MASE. Nei casi in cui l'intervento richieda la Variante urbanistica, il proponente dovrà allegare altresì la documentazione tecnico-progettuale prevista per la Variante agli strumenti urbanistici disciplinata dalla legge regionale di settore, asseverata da tecnico abilitato, ai fini delle determinazioni degli Enti competenti.

FASE 2 – Comunicazione agli enti interessati

La struttura regionale competente per l'A.U., all'esito delle verifiche preliminari dei documenti minimi previsti dal comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. n.190/2024, rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, ad ogni altra amministrazione interessata entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza eventualmente perfezionata.

Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto e della conseguente indicazione dei soggetti pubblici e privati specificando per ogni singolo soggetto il motivo del coinvolgimento, i relativi indirizzi e recapiti telefonici, email e pec.

FASE 3 – Verifica della completezza documentale

L'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata, nei successivi venti giorni dalla FASE 2 verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione ed entro il medesimo termine, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza. Entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni.

Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento,



1c31ad56



l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni.

Qualora le integrazioni prodotte comportino modifiche rispetto al progetto originariamente depositato o l'evidenza della mancata individuazione e/o coinvolgimento nel procedimento di enti e amministrazioni deputate al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto, l'amministrazione procedente può disporre il riavvio della fase di verifica di completezza documentale.

Nei casi di incompleta od omessa integrazione documentale richiesta, l'Amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della L. n. 241/1990, archiviando la pratica, senza restituzione o compensazione gli oneri istruttori versati.

FASE 4 – Convocazione della Conferenza di servizi.

Successivamente alla verifica documentale, nei casi di completa integrazione documentale, l'Amministrazione procedente avvia il procedimento di AU e convoca la Conferenza di servizi.

Nei casi di interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale o a valutazione di impatto ambientale di competenza ministeriale, l'Amministrazione procedente, esaurita favorevolmente la fase di verifica documentale, interrompe i termini procedurali dell'autorizzazione unica fino all'esito delle valutazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del D.Lgs. n. 190/2024.

Nei casi in cui l'approvazione del progetto comporti la necessità di dar corso a procedure espropriative, l'Amministrazione procedente, contestualmente all'avvio del procedimento di AU, dà avvio al procedimento espropriativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, inviando l'avviso dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio alle Ditte proprietarie di particelle interessate dal tracciato della linea elettrica di connessione.

FASE 5 – Istruttoria di competenza regionale

L'istruttoria regionale riguarda principalmente la verifica del rispetto delle normative e degli strumenti pianificatori vigenti.

Al fine della completezza dell'istruttoria risulta necessario l'apporto delle strutture regionali competenti, quali:

- Direzione Pianificazione Territoriale: valutazione idoneità dell'area, verifica vincoli individuati da CDU e beni paesaggistici, parere di coerenza con il PTRC vigente;
- Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso: verifica eventuali condizioni di esenzione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale; valutazione documentazione inerente la VincA;
- Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria: verifica requisiti impianti agrovoltai e valutazione sugli impatti del progetto sulle attività agricole presenti sul territorio interessato, nonché sugli aspetti faunistico-venatori;
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive: in caso di intervento in area di cava, coerenza dell'intervento con l'idoneità dell'area ai sensi della normativa statale e regionale;
- Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico - Genio Civile: parere di compatibilità idraulica, microzonazione sismica, polizia idraulica;
- Direzione Turismo: coerenza dell'intervento con le Misure di Conservazione Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 ex DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii.;
- Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi: valutazioni in materia di terreni di uso civico di cui alla L. n. 1766/1927 e alla L.R. n. 31/1994;
- Direzione Progetti Speciali per Venezia: verifica eventuale bonifica siti contaminati;
- Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali: verifica tutela dei boschi e delle foreste e competenze rispetto al vincolo idrogeologico;
- Direzione Gestione del Patrimonio: valutazione eventuali aree del demanio regionale;
- Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia: valutazione di congruità del computo metrico



1c31ad56



estimativo contenuto nel piano di ripristino.

In particolare, nel caso di ubicazione dell'impianto in zona classificata agricola dovranno essere eseguite le specifiche valutazioni relative a:

- Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria: disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;
- Direzione Turismo: tutela della biodiversità;
- Direzione Pianificazione Territoriale: tutela del patrimonio culturale; tutela del paesaggio rurale.

I contributi istruttori delle Direzioni coinvolte nel procedimento dovranno essere formulati per iscritto entro i termini dei lavori della Conferenza di Servizi asincrona, al fine dell'espressione del parere della Regione del Veneto in sede di Conferenza di Servizi.

FASE 6 - Conferenza di Servizi

La conferenza di servizi per il rilascio dell'AU si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990.

La determinazione di conclusione della Conferenza di servizi relativa all'AU dovrà dare atto dei pareri e degli atti di assenso acquisiti, nonché delle attività di cui al D.P.R. n. 327/2001, preliminari rispetto all'AU.

In caso di provvedimento di VIA negativo, la conferenza di servizi si determina negativamente dando altresì atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 10-bis del D.Lgs. n. 152/2006, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 10-bis della L. n. 241/1990.

In caso di provvedimento di VIA positivo, qualora la Conferenza di servizi si determini negativamente, la trasmissione della determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990. L'Amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, che sono inoltre rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

L'elenco indicativo delle autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti, deve essere individuato tenuto conto dell'Allegato 1 (punto 13.2) al citato D.M. MISE 10 settembre 2010.

8. Effetto cumulo

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 190/2024 stabilisce che ai "fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi".

Sono da intendersi ubicati nella medesima area gli impianti della stessa tipologia, presentati dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi, che siano collocati su particelle adiacenti.

Qualora si verificasse l'effetto cumulo, trovano applicazione:

- il regime amministrativo autorizzatorio derivante dalla potenza complessiva dei singoli impianti;
- l'eventuale procedura di valutazione dell'impatto ambientale applicabile al caso di specie (progetto cumulativo), in base alla normativa vigente.

9. Coordinamento con le procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, del D.Lgs. n. 190/2024, che ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 risultano soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale, trovano applicazione le seguenti



disposizioni:

- nel caso di interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, si applica l'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- nei casi di interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale o a valutazione di impatto ambientale di competenza ministeriale, l'Amministrazione procedente, esaurita favorevolmente la fase di verifica documentale, interrompe i termini procedurali dell'autorizzazione unica fino all'esito delle valutazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del D.Lgs. n. 190/2024.

10. Modifiche non sostanziali

Per le modifiche non sostanziali di impianti esistenti, anche autorizzati con Autorizzazione Unica, trovano applicazione, rispettivamente, l'attività libera o la PAS, in conformità a quanto previsto all'allegato A, sezione II, lett. a) e/o allegato B, sezione II, punto 1, lettera a). In attuazione del principio di semplificazione, troverà applicazione il regime amministrativo maggiormente semplificato, applicabile al caso. Il ricorso ad una procedura amministrativamente più gravosa dovrà essere motivato dal proponente e valutato dall'autorità competente ai fini dell'ammissibilità dell'istanza.

Per **modifiche non sostanziali** si intendono, oltre a quelle riportate negli Allegati A e B al D.Lgs. n. 190/2024, quelle che non comportano impatti ambientali significativi e negativi, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6, c. 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Sono autorizzabili mediante procedure semplificate anche le modifiche non sostanziali riguardanti le opere di connessione.

All'atto di approvazione delle modifiche dell'impianto autorizzato con Autorizzazione Unica, nell'ambito del regime amministrativo previsto dal nuovo Testo Unico FER - D.Lgs. n. 190/2024, qualora risultasse applicabile una delle procedure semplificate previste dal decreto succitato - attività libera (allegato A) o PAS (allegato B) - da incardinarsi presso il Comune territorialmente interessato dall'intervento, dovranno essere trasmessi gli elaborati oggetto di variante anche all'Amministrazione Regionale, quale autorità che ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio.

11. Dichiarazione di pubblica utilità

Gli impianti fotovoltaici, eolici e gli impianti di accumulo elettrochimico (BESS) sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Per gli effetti di legge (variante urbanistica/espropriazione) occorre che il proponente presenti esplicita richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, facendo istanza di:

- variante allo strumento urbanistico, ove occorra (in tal caso, è necessario che il proponente individui le modifiche puntuali da apportare agli strumenti di pianificazione urbanistica vigente e predisponga la proposta di variante corredata dai relativi elaborati da sottoporre alle Amministrazioni competenti in sede di Conferenza di Servizi);
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (nel caso di opere di connessione che non rientrano nella disponibilità del proponente).

12. Compatibilità urbanistica

Gli interventi relativi ad impianti eolici e fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 199/2021.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024, occorre quindi considerare che tali interventi risultano compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (Z.T.O) e che l'incompatibilità urbanistica degli stessi non può derivare dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale nei casi in cui siano previsti divieti generalizzati all'installazione di impianti FER o siano vietati interventi di modificazione del suolo diversi da quelli espressamente consentiti. In tali casi il ricorso alla PAS non risulta pertanto precluso.



1c31ad56



13. Procedure in materia di espropriazione.

Nei casi in cui il proponente non abbia la disponibilità delle aree interessate dalle opere di connessione, il proponente può richiedere l'attivazione delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Nell'ambito della procedura abilitativa/autorizzatoria, l'Amministrazione procedente avvia le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001, sospendendo i termini procedurali della PAS o dell'AU, al fine di acquisire eventuali osservazioni da valutare in sede di Conferenza di Servizi.

Le valutazioni di eventuali osservazioni proposte dai legittimi proprietari destinatari dell'avviso, si devono esaurire all'interno dello stesso procedimento abilitativo/autorizzativo.

Nel caso di AU, la Regione è tenuta all'invio della sola comunicazione (ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) contenente l'avviso di avvio dell'iter di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il successivo procedimento, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, resta di competenza comunale. Nel caso in cui il tracciato della linea elettrica di connessione interessi più Comuni, la competenza per il procedimento espropriativo è della Provincia territorialmente competente.

Nel caso di PAS, il Comune procedente deve:

- interrompere il termine del procedimento notificando all'interessato l'ordine di non effettuare l'intervento.
- in sede di Conferenza di Servizi:
 - a) se il tracciato delle opere di connessione interessa aree pubbliche o interferisce con opere infrastrutturali e viarie, acquisire il relativo nulla osta per l'attraversamento, l'occupazione e la manomissione dell'area;
 - b) se il medesimo tracciato interessa proprietà private, applicare quanto stabilito:
 - dall'art. 52 sexies del D.P.R. n. 327/01: "Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, sono esercitate dal Comune";
 - dall'art. 8, co. 5 del D.Lgs. n. 190/2024 "Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.";

Conseguentemente la determinazione di conclusione della Conferenza di servizi relativa alla procedura abilitativa (PAS) disciplinata dall'art. 8 D.Lgs. n. 190/2024 dovrà dare atto degli atti di assenso acquisiti, nonché delle attività di cui al D.P.R. n. 327/01, di competenza delle Amministrazioni territorialmente interessate, preliminari rispetto all'atto abilitativo, svolte in corso di procedimento, in qualità di Autorità espropriante.

14. Orientamenti operativi relativi alla gestione delle superfici agricole comprese negli impianti agrivoltaici

A – Attività libera

In aggiunta a quanto disposto dall'art. 7, del D.Lgs n. 190/2024 il richiedente trasmette all'Amministrazione Procedente (il Comune) una relazione agronomica, intesa come relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto. Spetta al Comune la valutazione della congruità di tale elaborato e la rispondenza ai requisiti di legge dell'intervento proposto.

B – Procedura abilitativa semplificata



1c31ad56



Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024 le valutazioni inerenti il progetto agronomico contenuto nell'istanza sono da ritenersi di esclusiva competenza comunale.

C – Autorizzazione unica regionale

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 le valutazioni inerenti il progetto agronomico contenuto nell'istanza sono da ritenersi di esclusiva competenza regionale.

14.1 Indirizzi operativi a tutti gli impianti agrivoltaici

Il soggetto che coltiverà la superficie agricola compresa nell'impianto dovrà iscriversi all'anagrafe informativa del settore primario (ex. D.P.R. n. 503/1999), attivando il proprio fascicolo aziendale, che dovrà mantenere costantemente aggiornato ed in stato di validità per tutta la durata dell'autorizzazione concessa.

I terreni ricadenti all'interno dell'impianto agrovoltaiico siano registrati nel quadro "terreni" del fascicolo aziendale, e per gli stessi sia compilato annualmente il "piano colturale", secondo le scadenze previste dall'organismo pagatore (AVEPA) per le procedure PAC inerenti i pagamenti della "Domanda Unica", anche nel caso in cui il soggetto agricolo che conduce i terreni non intenda aderire a detto regime di pagamento per le superfici agricole interessate dall'impianto.

L'obbligo di coltivazione della superficie agricola del sistema agrovoltaiico inizia a far data dall'avvio dell'impianto medesimo e termina con la dismissione dello stesso. La coltivazione dovrà avvenire secondo le modalità descritte nella relazione agronomica allegata all'istanza.

Ogni tre anni, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza del triennio di coltivazione, il soggetto autorizzato dovrà inviare al Comune e alla Direzione competente in materia di agroambiente della Regione Veneto, una relazione (triennale) contenente i dati relativi all'effettiva resa produttiva delle colture, e all'andamento di costi, dei ricavi, e del margine lordo, al netto di eventuali contributi PAC richiesti sull'area oggetto di autorizzazione.

15. Indicazioni procedurali per le opere di connessione.

Negli allegati A, B e C al D.Lgs. n. 190/2024 sono indicati gli interventi soggetti ai regimi amministrativi tra cui **le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti**, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, **risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete**.

Ai sensi dell'art. 9-undecies del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, L. 2 febbraio 2024, n. 11 il progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, deve essere redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. Il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, da parte del gestore medesimo, potrà essere acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Ai sensi del punto 13.1, lett. a) e f) dell'Allegato al D.M. MISE 10/09/2010 per l'avvio e la conclusione del procedimento autorizzativo, è necessario sia allegata all'istanza la seguente documentazione minima:

- preventivo di connessione alla rete con indicazione della Soluzione Tecnica Minima Generale S.T.M.G.;
- accettazione del preventivo con indicazione del soggetto che realizzerà le opere di connessione;
- copia del versamento degli oneri per l'accettazione del preventivo;
- elaborati di progetto delle opere di connessione, comprensivo delle opere di rete (PTO), trasmessi dalla società proponente al gestore di rete per la validazione;
- evidenza della trasmissione del progetto dalla società proponente al gestore di rete per la validazione.

Se disponibile:

- validazione del progetto da parte del soggetto che ha emesso il preventivo o dimostrazione dell'avvenuta



1c31ad56



presa in carico (da ottenersi entro la conclusione del procedimento).

Il progetto definitivo delle opere di connessione da presentare in sede abilitativa/autorizzatoria deve corrispondere al progetto sottoposto a validazione da parte della società proponente al gestore di rete, non potendo essere prese in considerazione soluzioni progettuali differenti.

La mancanza del progetto definitivo delle opere di connessione e della relativa evidenza della trasmissione del progetto da parte della società proponente al gestore di rete per la validazione costituisce pertanto motivo di improcedibilità dell'istanza.

Anche ai fini della procedura di VIA, il progetto deve comprendere tutte le opere di connessione, comprese le infrastrutture quali elettrodotti e stazioni di rete, che verranno valutate congiuntamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché unitariamente costituenti il progetto oggetto della procedura di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024.

Qualora le medesime opere di rete RTN risultino incluse nella S.T.M.G. di più progetti, in quanto afferenti a una pluralità di impianti, si rende necessario un coordinamento tra i rispettivi proponenti, al fine di presentare un'unica richiesta di autorizzazione a nome di un solo soggetto giuridico. A tale istanza dovrà essere allegata la versione definitiva delle opere, comprensiva della richiesta di benestare da parte del gestore di rete, cui seguirà il rilascio di una sola autorizzazione. Le successive richieste di autorizzazione, relative a progetti che condividono le medesime opere RTN, dovranno riportare gli estremi del provvedimento autorizzativo precedentemente rilasciato alla società titolare dell'autorizzazione.

16. Misure di compensazione

Nel caso di procedura abilitativa PAS, trova applicazione l'art. 8, comma 4, lettera m, punto 2, del D.Lgs. n. 190/2024.

In caso di progetti ricadenti in regime di A.U., il proponente, in sede di presentazione della domanda, presenta un Programma di compensazione territoriale a favore del Comune interessato/dai Comuni interessati, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato 2 al D.M. MISE 10 settembre 2010.

Le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati e, nel caso di progetto già sottoposta a procedure di valutazione dell'impatto ambientale, devono essere riferite a interventi di interventi di efficienza energetica, di diffusione di impianti e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.

L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità di tali misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuarle, pena la decadenza della A.U..

17. Oneri istruttori (art. 4 L.R. n. 7/2011)

Gli oneri istruttori previsti dall'articolo 4 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) diretti a coprire le spese istruttorie inerenti all'avvio e lo svolgimento del procedimento unico e della PAS per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento del costo complessivo dell'investimento.

Al fine del calcolo, il costo complessivo deve comprendere eventuali costi per espropri, studi specialistici, spese tecniche e riconducibili alla progettazione e direzione dei lavori, i costi indicati dal preventivo di connessione, i costi per la dismissione e ripristino, costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la realizzazione delle mitigazioni ambientali, oltre all'IVA ove prevista.

Gli oneri istruttori non sono dovuti per interventi soggetti ad attività libera.

18. Controlli e sanzioni

Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica sono controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dell'amministrazione competente per materia.



1c31ad56

